



liceo Linguistico, liceo delle Scienze Umane

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "MARCO TERENCE VARRONE"

03043 - viale Europa, 28 - tel. 0776.21662 - fax 0776.326282 - frpm070002@istruzione.it

Codice fiscale 81004170601 - C.M. FRPM070002 - Codice Univoco UFJ78U - Ambito n° 20

Prot. n. 5058

Comunicazione n. 39

Cassino 02/10/2020

Agli studenti e ai loro genitori
A tutto il personale della scuola
Albo on line/ bacheca/ sito web

Oggetto: Procedura per la riammissione a scuola degli studenti dopo assenze

Si ritiene utile esplicitare le ulteriori novità nella procedura di riammissione a scuola dopo assenze riportate nelle recenti Circolari del Ministero della salute n. 30847 del 24/09/2020 e n.17167 del 21/08/2020 e nella nota della Regione Lazio prot. 789903 del 14/09/2020, anche alla luce dei combinati disposti dell'art. 68 della legge regionale (Regione Lazio) n. 7 del 22 ottobre 2018 e dell'art. 42 sesto comma del D.P.R. 22 dicembre 1967 n. 1518

1. ASSENZE PROGRAMMATE

In caso di assenze non dovute a malattia (per esempio partecipazione ad eventi sportivi, gare, viaggi, vacanze, etc.):

- a) **in caso di assenze fino a 5 giorni** i genitori/gli studenti maggiorenni giustificheranno l'assenza on line sul registro elettronico;
- b) **in caso di assenze superiori a 5 giorni (cioè almeno 6 giorni di assenza da scuola)** gli studenti saranno ammessi in classe soltanto dopo che i genitori/gli studenti maggiorenni, avranno giustificato l'assenza sul registro elettronico e avranno firmato il modulo di autocertificazione che attesti il motivo dell'assenza (all.to MODULO n. 1).

Inoltre, così come indicato dalla nota della Regione Lazio prot. 789903 del 14/09/2020, "...le assenze dovute a motivi diverse da malattia **potranno** essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola". In questo caso, cioè soltanto nel caso di preventiva comunicazione da parte della famiglia dell'assenza programmata superiore a cinque giorni non dovuta a malattia, la scuola riammetterà lo studente in classe su semplice presentazione del modulo di autocertificazione e giustificazione sul registro elettronico. Nel caso contrario, cioè nel caso in cui la famiglia abbia deciso di non comunicare preventivamente alla scuola l'assenza programmata, la scuola richiederà il certificato per la riammissione.

La preventiva comunicazione da parte della famiglia dell'assenza programmata non dovuta a malattia sarà effettuata a mezzo mail sulla casella di posta elettronica della scuola:
FRPM070002@istruzione.it

2. MOTIVI DI SALUTE NON RICONDUCEBILI A COVID-19

- a) **In caso di assenze fino a 5 giorni per motivi di salute NON riconducibili a Covid-19** (per es. indisposizione), i genitori/gli studenti maggiorenni giustificheranno l'assenza online sul registro elettronico e compileranno la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale si dichiara che durante l'assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con Covid-19 (all.to MODULO n. 2). Si ricorda che fra le condizioni della presenza a scuola è elencata "l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C" **anche nei 3 giorni precedenti al rientro**; pertanto in questa situazione, anche se il medico ha stabilito di non attivare la procedura del tampone, **non si può fare rientro a scuola prima che siano passati tre giorni** senza la sintomatologia sopra descritta.
- b) **In caso di assenze superiori a 5 giorni (almeno 6 giorni) per motivi di salute NON riconducibili a Covid-19**, i genitori/gli studenti maggiorenni giustificheranno l'assenza online sul registro elettronico e forniranno idonea certificazione medica.

3. MOTIVI DI SALUTE RICONDUCEBILI A COVID-19

In caso di assenze con sintomi compatibili con Covid-19, sarà il medico curante a decidere se effettuare il tampone:

- a) **Se il tampone è positivo**, dopo l'isolamento è necessario attendere la totale assenza di sintomi e l'effettuazione di un doppio test a distanza di 24 ore, entrambi devono risultare negativi. Si rientra a scuola con attestazione di avvenuta guarigione rilasciata dal Dipartimento di prevenzione. Qualora si incontrassero difficoltà a farsi rilasciare tale documento si potrà richiedere il certificato al medico curante.
- b) **Se il tampone è negativo**, si deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante che redigerà una attestazione che il paziente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso di prevenzione Covid-19, indicando l'esito negativo del tampone.

Nel caso lo studente sia stato rimandato a casa dalla scuola con temperatura accertata superiore a 37.5°C il rientro a scuola può avvenire dopo 3 giorni, seguendo le procedure di cui al punto 2.

4. QUARANTENA

In caso di studente o personale scolastico convivente di un caso accertato, egli, su valutazione del Dipartimento di prevenzione della ASL, potrà essere posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti, per esempio i compagni di classe, non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di prevenzione. Per rientrare a scuola è necessaria la certificazione medica che attesta l'idoneità alla frequenza scolastica.

I docenti sono tenuti alla lettura nelle classi della presente circolare. I docenti (e in particolare quelli presenti in classe alla prima ora) sono tenuti a richiedere certificati/autodichiarazioni a chi rientra dopo le assenze e a consegnarli in segreteria studenti ove non l'abbia fatto direttamente il genitore/lo studente maggiorenne

IN SINTESI:

- 1) i certificati medici sono richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica

2) il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 giorni: “assenza per malattia per più di cinque giorni” significa infatti che la riammissione al 6° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno od oltre dall’inizio della malattia

3) la certificazione è richiesta solo in caso di malattia; altre assenze (vacanze o altro) non necessitano di certificazione al momento della riammissione salvo quanto disposto dalla regione Lazio prot. 789903 del 14/09/2020 e sopra riportato

La Dirigente scolastica
(avv. Teresa ORLANDO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Si allegano:

- 1) modulo autocertificazione per assenze non dovute a malattie
- 2) modulo autocertificazione per assenze dovute a malattie non superiori ai cinque giorni
- 3) circolare del Ministero della salute n. 30847 del 24/09/2020
- 4) circolare del Ministero della salute n.17167 del 21/08/2020
- 5) nota della Regione Lazio prot. 789903 del 14/09/2020
- 6) Legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018 (art. 68) D.P.R. 22 dicembre 1967 n. 1518 (art. 42 comma 6)